

Cral ACT
Via F.lli Manfredi, 2 - Reggio Emilia
C.F. 91078880357

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 28 febbraio 2019, alle ore 20,30, presso la sede del Cral, Via F.lli Manfredi, 2, Reggio Emilia, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

..... omissis

3) Modifiche allo Statuto

..... omissis

Sono presenti n° 28 soci iscritti regolarmente a libro soci.

Presiede a norma di statuto il Sig. Ruscelli Giuliano, funge da segretario la Sig.ra Stradini Marinella.

Il presidente constatata la validità della seduta dà inizio ai lavori.

Il presidente illustra le modifiche statutarie proposte al fine di adeguare lo statuto alle norme sulla riforma del settore di recente emanazione nonché quelle richieste dalla Regione Emilia Romagna conseguenti alla richiesta di iscrizione del Cral al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, modifiche che vengono allegare alla presente delibera.

Si apre quindi la discussione al termine della quale le modifiche statutarie proposte vengono messe in votazione.

Le modifiche statutarie vengono approvate all'unanimità.

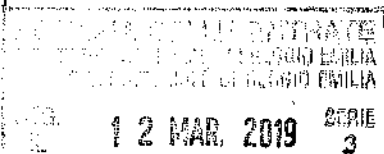
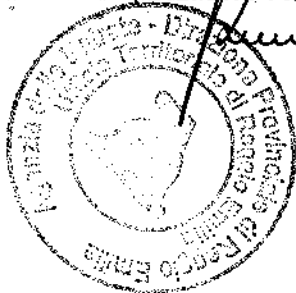
..... omissis

Null'altro essendovi da discutere la seduta viene tolta alle ore 23,30.

Il Presidente ed il Segretario vengono delegati dall'Assemblea alla firma del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Giuliano Ruscelli)

IL SEGRETARIO
(Marinella Stradini)



1444 CON e BS BX E
Cral ACT

STATUTO

(In vigore a seguito modifiche statutarie approvate in Assemblea ordinaria del 28 febbraio 2019)

Art. 1 – Costituzione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: "Cral ACT Reggio Emilia - APS", con sede in Reggio Emilia.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Oggetto e scopo

Il Cral persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
- b) promuovere e organizzare attività assistenziali, formative, culturali e turistiche di interesse sociale;
- c) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- d) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- e) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, rivolte agli associati ed a terzi, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Cral è assolutamente apolitico e deve rimanere tale.

Il Cral non persegue alcuna finalità di lucro né la tutela diretta degli interessi economici degli associati.

Il Cral è un centro di riunione dei soci ai quali offre l'opportunità di convenienti iniziative culturali, educative, artistiche, turistiche, sportive, ricreative ed assistenziali in genere.

Lo scopo del Cral è di attuare, in favore dei propri iscritti, tutte le iniziative e tutte le provvidenze direttamente connesse al riposo ed al tempo libero.

Per raggiungere tali scopi, il Cral potrà promuovere qualunque attività ritenuta opportuna; anche in collaborazione con altri Cral aziendali.

Sono vietate quelle iniziative in contrasto al presente Statuto.

Il Cral, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

Il Cral potrà accettare sponsorizzazioni e attivare forme di pubblicità commerciale. Potrà aderire ad enti di promozione sportiva e ad associazioni di promozione sociale.

Le attività sportive così come le attività ricreative e culturali si svolgeranno nell'osservanza delle norme e direttive C.O.N.I. delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni di promozione sociale, cui il Cral aderisce. Le norme degli statuti e dei regolamenti dei suddetti organismi, costituiscono parte integrante del presente Statuto nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle associazioni affiliate.

Art. 3 – Patrimonio ed entrate del Cral

Il patrimonio sociale del Cral è costituito da:

- quote associative.
- contributi aziendali definiti contrattualmente tra le organizzazioni Sindacali dei lavoratori e quelle Aziendali.
- eventuali contributi pubblici.
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Cral.
- beni mobili e immobili di proprietà del Cral.
- altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dal Cral per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato,

essendo pertanto escluso che il Cral si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Cral a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 4 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato e possono aderire tutti i dipendenti delle Aziende concessionarie di Trasporto Locale di Reggio Emilia e delle aziende ad essa collegate operanti nel settore trasporti automobilistici e ferroviari nella Provincia di Reggio Emilia, compresi i lavoratori con contratto di formazione lavoro ed i dipendenti in quiescenza e tutti i cittadini che, condividendone gli scopi statutari, ne fanno richiesta.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del Cral con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento.

Chi intende aderire al Cral, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che il Cral si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, s'intende che essa è stata respinta.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti del Cral, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno pertanto diritto a frequentare i locali del Cral e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Cral stesso.

Possono altresì partecipare alle attività del Cral i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui anche il Cral aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o

di reciprocità con il Cral stesso.

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 111 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Cral, secondo le modalità previste nel presente statuto.

Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi del Cral, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

L'adesione al Cral è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'iscrizione al Cral implica il versamento di una quota sociale annuale fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli eventuali aumenti della quota sociale saranno decisi dal Consiglio Direttivo.

Chiunque aderisca al Cral, può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti al Cral stesso; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, alle disposizioni del presente Statuto, oppure per altri gravi motivi ed in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali al Cral, chiunque può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – Organi del Cral

Sono Organi direttivi ed esecutivi del Cral:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti (Se Eletto).

L'elezione degli Organi del Cral non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Assemblea

- L'Assemblea generale dei Soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e Revoca i revisori dei conti quando previsti;
- approva il bilancio consuntivo entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
- approva il bilancio preventivo entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;
- delibera sull'ammontare delle quote associative annuali
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Cral.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di almeno un decimo dei Soci stessi. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà + 1 dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il

numero dei presenti.

L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

La convocazione si effettuerà mediante avviso da affiggere almeno dieci giorni prima all'albo aziendale, all'Albo del Cral e nelle sedi decentrate di lavoro. Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Ogni aderente al Cral ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente al Cral che non sia amministratore, revisore o dipendente dello stesso.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di numero tre deleghe. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per le deliberazioni di scioglimento del Cral e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure di qualsiasi altro aderente.

Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali del circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell'assemblea

Art 7 – Consiglio Direttivo

L'Organo di Amministrazione del Cral è il Consiglio Direttivo composto, a scelta

dell'Assemblea, da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il tesoriere.

I Consiglieri devono essere aderenti al Cral, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Qualora per qualsiasi motivo venga a meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In casi di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- è responsabile della gestione amministrativa;
- redige il bilancio consuntivo entro il 31 Marzo dell'anno seguente a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento.
- attua le deliberazioni dell'Assemblea.
- propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
- definisce i regolamenti degli Organismi in cui si articola il Circolo secondo le indicazioni dell'Assemblea.
- risponde in merito alle domande di coloro che intendono associarsi, in caso di non accoglienza della domanda la risposta dovrà pervenire all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevuta della domanda stessa.
- propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali.
- decide sull'ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della Sezione interessata.
- decide le forme e le modalità di partecipazione del Cral alle attività organizzate nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli cittadini.
- la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- la nomina del Segretario, del Tesoriere, e del Comitato Esecutivo;
- l'ammissione al Cral di nuovi Soci;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'elenco delle materie da trattare, che giunga ai componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e

tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate.

Art. 8 – Il Presidente

Al Presidente del Cral spetta la rappresentanza del Cral stesso di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo nel Cral, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente in caso di necessità ed urgenza può adottare motivata deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo. La deliberazione dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 9 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione del Cral.

Il Segretario cura la tenuta del Libri Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli aderenti al Cral.

Art. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa del Cral e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità del Cral e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Art. 13

Tutte le cariche sociali non sono remunerate e potranno dare diritto solo al rimborso di eventuali spese autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo del CRAL il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo del successivo esercizio che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 – Libri del Cral

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il Cral tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli aderenti al Cral.

Art. 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Successivamente alla costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 – Legge applicabile

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.